

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DELLA  
TERZA SEDE FARMACEUTICA (FARMACIA COMUNALE DI NUOVA ISTITUZIONE)  
NEL COMUNE DI MARANO VICENTINO  
(SCHEMA DI CONCESSIONE)**

L'anno duemilasedici, addì \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Marano Vicentino (VI),  
nella casa comunale sita in \_\_, avanti a me dott. \_\_, Segretario comunale, autorizzato a ricevere gli atti  
del Comune ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 8.8.2000 n. 267, sono personalmente comparso i signori :

1) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per effetto  
della sua carica in Marano Vicentino (VI), \_\_\_\_\_ - che interviene al presente atto in rappresentanza e  
nell'interesse del Comune stesso ex artt \_\_\_\_\_ codice fiscale /P.IVA \_\_\_\_\_,  
2) \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ nella persona di  
\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
codice fiscale/partita IVA \_\_\_\_\_

I componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale erogante  
sono personalmente certo, rinunciano tra loro d'accordo e con il mio consenso all'assistenza dei  
testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto.

**Premesso che**

1. Con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29.12.2014 avente ad oggetto: "ART.2 L.475/1968: POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACEUTICA NEL TERRITORIO DI MARANO VICENTINO: INDIVIDUAZIONE ZONA E ISTITUZIONE NUOVA SEDE FARMACEUTICA", si stabiliva:
  - Di individuare quale zona ottimale ove collocare una terza farmacia, quella comprendente le seguenti vie e civici: Via Gorizia dal civico nr. 1 al nr. 10, Via Vittorio Veneto dal civico nr. 92 al 146, Via S. Barbara dal civico nr. 27 al nr. 41, Via Volpato dal civico nr. 4 al nr. 14, Viale Europa solo civico nr. 15 e Via Verdi per l'intero;
  - Di dare atto di non procedere con il decentramento delle farmacie esistenti ai sensi dell'art. 5 legge 362/1991;
  - Di istituire la 3<sup>a</sup> sede farmaceutica in adempimento a quanto stabilito dall'art.2 della L.475/1968, così come riformulato dall'art.11 c.1 lettera c) del DL.24.01.2012 e successive modificazioni ed integrazioni, che pone tale competenza in capo al Comune;
  - Di esercitare sulla predetta farmacia il diritto di prelazione ai sensi dell'art.9 della L.475/1968;
2. Con delibera di C.C.n.94 del 30.12.2015 avente ad oggetto: "Definizione dei criteri di affidamento in gestione della III<sup>a</sup> farmacia comunale di nuova istituzione del Comune di Marano Vicentino e da questo prelazionata", si stabiliva:
  - Di individuare quale forma di gestione della farmacia comunale (III<sup>a</sup> sede farmaceutica) di nuova istituzione, l'affidamento a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite, individuate mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica da attuarsi con lo strumento della concessione;
  - Di procedere alla concessione mediante gara ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa precisando che la concessione avrà durata di anni 30 (trenta) e che

l'offerta dovrà prevedere un importo fisso "una tantum" pari ad € 200.000,00.= oltre ad un canone annuale misto: Canone annuo minimo garantito pari ad € 12.000,00.= e parte variabile pari al 7%, (% su differenza fatt. effettivo – fatt. soglia € 500.000), il tutto + iva di legge;

- Di dare mandato al Responsabile del Settore per l'attuazione di quanto deliberato ai punti precedenti, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:

- \* gara ad evidenza pubblica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ripartendo il punteggio in 40 punti per l'offerta economica e 60 punti per l'offerta tecnica;

- \* previsione di una durata della concessione di anni 30 (trenta);

- \* l'aggiudicatario sarà libero di procurarsi una sede entro la zona assegnata;

- \* fissazione di un importo minimo una tantum a cui aggiungere un canone annuale costituito da un importo fisso per tutta la durata della concessione, salvo rivalutazione annuale Istat, a cui sommare un ulteriore canone annuale variabile aggiuntivo determinato applicando un valore percentuale alla quota di fatturato eccedente la soglia minima prestabilita, salvo rivalutazione annuale Istat, come da indicazioni del documento "Individuazione delle potenzialità economiche della nuova sede farmaceutica di Marano Vicentino di prossima apertura e del presumibile valore di mercato", allegato al presente provvedimento;

- \* previsione, all'interno della documentazione di gara, dell'esercizio del diritto di prelazione a favore del concessionario alla scadenza naturale della concessione, sempre che a quella data l'Amministrazione decida per la cessione della titolarità della farmacia comunale, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente nel tempo;

- \* previsione consegna farmaci a domicilio, rilevazione gratuita pressione arteriosa, incontri formativi, aperture farmacia in fasce orarie diverse da quelle standard, svolgimento test per autoanalisi, attivazione di un ambulatorio infermieristico, noleggio apparecchi elettromedicali, farmaci per animali, lega del latte materno, incontri di puericoltura per le neo mamme;

3. con determinazione a contrarre n. .... del 15/01/2016 è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati, dando atto che, per errore materiale, veniva deliberato quale canone variabile annuo il 7% al di sopra di € 500.000,00 invece che, correttamente: il 7% al di sopra di € 600.000,00 come risulta da tutti calcoli riportati nelle perizie allegata alla delibera di C.C. n.94 del 30.12.2015;

4. In data 15/01/2016 è stata esperita la procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l'individuazione del Concessionario della III^ Sede farmaceutica istituita nel Comune di Marano Vicentino (VI) — farmacia comunale;

5. a seguito dell'esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario ..... e si è dunque provveduto ad individuare l'operatore economico cui affidare la gestione della farmacia;

6. nei termini di legge non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta aggiudicazione;

7. la presente concessione ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del Servizio Farmaceutico da parte del Concessionario della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Marano Vicentino (VI) e il Concessionario medesimo;

8. il Comune rimane titolare dell'III^ sede farmaceutica —farmacia comunale" la cui gestione affida in concessione con il presente atto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
si conviene e si stipula quanto segue**

**Art. 1— PREMESSE**

**I.I.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente concessione.

**Art. 2 Definizioni**

**2. 1.** Nella presente concessione, negli allegati ad essa, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dalla presente concessione e dagli allegati, si intendono per:

- a)** "**Comune**", il Comune di Marano Vicentino (VI) titolare della III^ Sede farmaceutica;
- b)** "**Concessionario**", l'affidatario de**Servizio** farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, aggiudicata in data \_\_\_\_\_
- c)** "**Servizio**" □ "**Farmacia**", il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della III^ sede farmaceutica di nuova istituzione situata nel Comune di Marano Viventino, in via);
- d)** "**Concessione**", la presente Concessione di Servizio;
- e)** "**Parti**", il **Comune** ed il **Concessionario**;
- O** "**Azienda**" l'insieme dei beni e servizi organizzati ~~dal~~ **Concessionario** per l'esercizio del **Servizio** (in cui sono inclusa la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci, le immobilizzazioni stimate e valutate secondo quanto indicato nei successivi commi). Dall'azienda di Azienda ai fini della presente concessione è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al **Comune** anche a seguito e per effetto della sottoscrizione della presente **Concessione**.

**Art. 3 Oggetto della Concessione**

**3.1.** Con la presente concessione il **Comune** affida al **Concessionario**, che accetta, la gestione del **Servizio**.

**3.2.** Il **Servizio** oggetto della **Concessione** costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

- a)** la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;
- b)** l'effettuazione ~~di~~ servizi diagnostici;
- c)** le altre attività complementari quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, la prenotazione dei servizi sanitari tramite il CUP, ecc., così come meglio specificato in sede di offerta di gara

**3.3.** Il **Comune** resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il **Concessionario** è titolare dell'**Azienda** commerciale, siccome definita all'art. 2, comma 1, lett. che è connessa al **Servizio** e che egli si impegna a creare.

**3.4.** Il **Comune** potrà affidare al **Concessionario** ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nella presente **Concessione**, purché attinenti o connessi con il **Servizio** oggetto della presente concessione. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice alla **Concessione**.

**Art. 4 -- Corrispettivo della Concessione**

**4.1.** Giusto quanto previsto negli atti di gara il **Concessionario** corrisponderà al **Comune** gli importi indicati nei commi successivi.

**4.1.1.** un importo fisso (*una tantum*) pari ad euro trecentomila (=200.000/00) oltre I.V.A. come risultate dall'offerta presentata nella procedura ad evidenza pubblica aggiudicata con determinazione dirigenziale prot. n. del ; detto importo viene corrisposto al **Comune**, che ne rilascia quietanza di pagamento e saldo, all'atto della sottoscrizione della presente concessione di servizio.

**4.1.2.** un canone annuo pari € \_\_\_\_\_,00 (=100) oltre IVA, come risultante dall'offerta presentata nella procedura ad evidenza pubblica aggiudicata con determinazione del Responsabile di Servizio RP n. .... del .... Il canone annuo, che sarà aggiornato di anno in anno secondo l'indice ISTAT del costo della vita, dovrà essere versato entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. Il canone relativo al primo anno di servizio viene versato entro e non oltre il 30 luglio 2014.

**4.1.3.** un ulteriore canone variabile aggiuntivo da determinarsi nella misura del 7% della quota di fatturato relativo all'anno precedente rispetto a quello di spettanza del canone stesso, eccedente la soglia minima di € 600.000,00 (seicentomila euro), oltre IVA. Anche questo canone aggiuntivo, se dovuto, dovrà essere versato entro il 30 luglio di ogni anno.

**4.2.** La soglia minima, al superamento della quale scatterà l'obbligo di versamento del canone variabile aggiuntivo come sopra parametrato, sarà aggiornata di anno in anno secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

**4.3.** All'atto della sottoscrizione della presente concessione, l'aggiudicatario versa al Comune un importo *una tantum* a copertura degli oneri economici sostenuti per l'affidamento del servizio (individuazione potenzialità economiche della III° farmacia, presumibile valore di mercato ed altri documenti propedeutici alla gara), pari a ..... oltre IVA di cui si rilascia quietanza di pagamento e saldo all'atto di sottoscrizione della presente concessione di servizio.

## **Art. 5 - Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio**

**5.1. Il Concessionario** è obbligato a svolgere il **Servizio** nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

**5.2. Il Concessionario** si obbliga in particolare ad avviare l'attività nella sede sita in Comune di Marano Vicentino (VI), via n. entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della **Concessione** e a mantenerla nella medesima ubicazione per tutta la durata del rapporto.

**5.3. Il trasferimento della Farmacia** in altro locale, pur nell'ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l'autorizzazione deve essere preventivamente concordato con il Comune e deve essere realizzato con le procedure e le autorizzazioni di cui all'art. I della legge 2.04.1968 n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà deciso il trasferimento della farmacia in altro locale.

**5.4. Il Concessionario** si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del **Servizio** in conformità all'offerta tecnica presentata.

**5.5. Il Concessionario**, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al **Servizio** oggetto della **Concessione**, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico **Servizio** ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

**5.6. Il Concessionario**, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna

in particolare a garantire :

---

---

---

---

---

—— **5.7. Il Concessionario** si impegna altresì a redigere, nel rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate di cui all'allegato 5) al bando di gara, una *Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia* e a rispettare i contenuti della stessa.

**5.8.** La *Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia*, redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti in conformità al modello allegato agli atti di gara, dovrà essere predisposta entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente concessione e essere approvata dal Comune.

**5.9.** Nella *Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia* saranno proceduralizzate le forme di partecipazione dell'utenza alla valutazione della qualità del medesimo e i tempi e modalità di risposta del **Concessionario**.

#### **Art. 6 — Responsabilità del Concessionario**

**6.1.** Il **Concessionario** è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.

**6.2.** In particolare il **Concessionario** si impegna per tutta la durata di efficacia della concessione:

- a) a tenere manlevato e indenne il **Comune** da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione della **Concessione**, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
- b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui alla presente **Concessione** ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT- RCO di € ..... per l'intera durata del contratto (da adeguarsi annualmente al costo della vita), oltre alle assicurazioni di legge anche per veicoli impiegati. Di questi adempimenti il **Concessionario** dà comunicazione al **Comune**;
- c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

#### **Art. 7 Cessione della Titolarità della Farmacia**

**7.1.** Il Comune potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475; tale trasferimento non potrà essere deliberato prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla conseguita titolarità e, a tutti gli effetti di legge, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 12, non sarà ritenuto valido se insieme con il diritto di esercizio della farmacia non è trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.

**7.2.** Detto trasferimento potrà pertanto avvenire solo con il consenso del Concessionario che

dovrà parimenti cedere la propria azienda.

## **Art. 8 — Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune**

### **8.1. Il Concessionario** si impegna:

- a) ad erogare tutti i servizi previsti nell'offerta tecnica dallo stesso presentata siccome richiesti dal Comune con gli atti di gara e con gli atti ad essi presupposti ed in particolare:
- ..... (indicare gli elementi sulla base dei quali è stato aggiudicato il servizio)

Si obbliga inoltre:

A ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ULSS;

A a distribuire i presidi sanitari in genere a nome e per conto delle Aziende Unità Sanitarie Locali secondo le norme convenzionali;

A ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

A a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza;

A a trasmettere al Comune entro il 16 giugno di ogni anno copia della dichiarazione IVA relativa al periodo fiscale dell'anno precedente, con specificazione del fatturato realizzato presso la sede farmaceutica oggetto della presente concessione e a trasmettere altresì entro il 30 ottobre di ogni anno copia della ricevuta di trasmissione della dichiarazione IVA di cui sopra all'Agenzia delle Entrate;

-A- a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza.

**8.2. Il Comune** potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il **Servizio** oggetto della **Concessione**, anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal concessionario con riferimento al fatturato realizzato presso la sede farmaceutica oggetto della presente concessione.

**8.3. Il Concessionario**, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocimento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

## **Art. 9 Interruzione del Servizio**

**9.1.** L'erogazione del **Servizio** non potrà essere interrotta o sospesa dal **Concessionario** se non per ragioni di forza maggiore o *factum principia* o per necessità tecniche del **Servizio**, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

**9.2.** In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'ULSS territorialmente competente.

**9.3. Il Concessionario** è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione ~~Servizio~~, ovvero a farvi fronte con il minor

disagio per la collettività.

**9.4. 11 Concessionario** è obbligato a mantenere indenne il **Comune** da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del **Servizio**.

#### **Art. 10 Esecuzione d'Ufficio**

**10.1.** Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi della Concessione, qualora il **Concessionario**, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal **Comune**, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio a spese del **Concessionario**, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del **Servizio**.

#### **Art. 11 Obblighi del Comune**

**11.1.** Il **Comune** affida in esclusiva al **Concessionario**, per tutta la durata della presente concessione, la gestione delle **Farmacie** di cui è titolare.

**11.2.** Il **Comune**, ai fini dell'adempimento da parte del **Concessionario** degli obblighi assunti con la presente concessione, si impegna a:

- a) favorire l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti l'apertura della **Farmacia**, ivi comprese quelle edilizie e eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al **Concessionario** (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);
- b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al **Concessionario**, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli *standard* prestazionali dei servizi offerti.

**11.3.** Il **Comune** si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione dell'impresa del **Concessionario** ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dalla **Concessione**.

**11.4.** Il **Comune** adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dalla **Concessione** e cura che dette misure vengano rispettate.

#### **Art. 12 Divieto di cessione della Concessione**

**12.1.** Per tutta la durata del rapporto regolato dalla presente concessione è fatto espressamente divieto al **Concessionario** di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del **Servizio** oggetto della presente concessione. E' altresì fatto divieto al **Comune** di cedere a terzi la titolarità della sede farmaceutica, salvo quanto previsto dal precedente art. 7.

#### **Art. 13 Durata della Concessione**

**13. 1.** La durata di efficacia della **Concessione** è fissata in anni 30 decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli.

**13.2.** Allo scadere della durata della concessione il **Concessionario**, fermo restando quanto previsto al successivo punto 13.4, non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del **Servizio** e il **Comune** potrà liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente a tale momento, se svolgerlo direttamente ovvero procedere ad un nuovo affidamento.

**13.3.** In ogni caso spetterà al **Comune** la disponibilità dell'**Azienda** per lo svolgimento della **Farmacia** mentre dovranno essere riconosciute al **Concessionario** le seguenti voci:

- a) previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
- b) previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a

magazzino determinate secondo il metodo F.I.F. (*First in — First Out*);

**13.4.** In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione della Concessione e nel rispetto delle predette norme, qualora il **Comune** ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del **Servizio** ovvero proceda ad alienare la titolarità della **Farmacia**, al **Concessionario** che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti.

**13.5.** A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del **Concessionario** (ovvero comunque preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno a suo tempo scelti), a questi sarà riconosciuto il diritto (da esercitarsi nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Comune) di adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi la nuova concessione.

**13.6.** In tal caso l'Amministrazione a spese del **concessionario** che assume sin d'ora il corrispondente impegno, rimborserà al migliore offerente gli oneri documentati sostenuti per presentare la propria offerta / proposta.

**13.7.** Al fine di evitare interruzione nella conduzione del **Servizio**, le **Parti** concordano che fino all'assunzione del **Servizio** da parte del nuovo affidatario individuato dal **Comune**, il **Concessionario** sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto della **Concessione** alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi *standards*, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

#### **Art. 14 Risoluzione del rapporto per altre cause**

**14.1.** Al cessare degli effetti della presente concessione per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza trentennale del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il **Concessionario** o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare il **Servizio** al **Comune** ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche **"Nuovo Concessionario"**).

**14.2.** Al subentro nella gestione del **Servizio** il **Concessionario** avrà diritto ad ottenere dal nuovo gestore (ivi compreso il **Comune** per l'ipotesi in cui quest'ultimo assuma direttamente il **Servizio**):

- a) previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
- b) previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F. (*First in - First Out*).

**14.3.** In caso di risoluzione consensuale del rapporto e nel caso di risoluzione per morte del concessionario si applica integralmente l'art. 13, comma 3 (per il caso di farmacisti associati la risoluzione sarà prevista per il caso di morte di tutti i concessionari).

#### **Art. 15 Risoluzione per inadempimento**

**15.1.** Quando emerga che il **Concessionario** sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dalla **Concessione**, il **Comune** contesterà al **Concessionario**, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al **Concessionario** è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

**15.2.** Trascorso il termine fissato dal **Comune** senza che il **Concessionario** abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il **Comune** potrà decidere di risolvere la **Concessione** e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al **Concessionario**. Le **Parti** convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal **Comune** secondo le suddette



modalità.

**15.3.** La risoluzione della Concessione comporta, oltre la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all'acquisto da parte del **Comune**, ovvero del **Nuovo Concessionario** indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del **Concessionario** da esso utilizzati per lo svolgimento del Servizio; nel caso in cui si eserciti suddetta facoltà, il **Comune** o il **Nuovo Concessionario** procederanno al versamento al **Concessionario** di un importo calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettere a) e b), fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del **Comune** del danno subito.

**15.4.** Nell'ipotesi disciplinata dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione della **Concessione**), il **Comune** (qualora il **Concessionario** non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dal **Comune**) potrà applicare al **Concessionario** una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati

**15.5.** È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal **Comune**, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

**15.6.** Il **Comune** si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il **Comune** si avvalga del deposito cauzionale, il **Concessionario** è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

**15.7.** Per quanto ivi non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione della concessione.

#### **Art. 16 - Clausola risolutiva espressa**

**16.1.** Il **Comune** potrà risolvere di diritto la **Concessione** ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del **Servizio** quali:

- a) sottoposizione del **Concessionario** a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del **Concessionario**, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- d) inosservanza del divieto di cui all'articolo 12 della **Concessione**;
- e) decadenza del **Comune** dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al **Concessionario**;
- f) ricorso all'abusivismo professionale;
- g) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- i) grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dalla presente Concessione e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi;
- j) grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dalla presente **Concessione** e dalla Carta dei Servizi redatta dal **Concessionario** ai sensi di quanto previsto dall'art. 5.

**16.2.** La decisione del **Comune** di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del **Concessionario** e non impedirà al **Comune** di avvalersene in altre occasioni.

**16.3.** Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a) e b).

**16.4.** È in ogni caso riconosciuto al **Comune** il diritto al risarcimento del danno subito e pertanto gli importi dovuti al **Concessionario** ai sensi del comma precedente potranno essere trattenuti dal **Comune** a titolo di acconto sul risarcimento dovuto.

### **Art. 17 — Disposizioni comuni ai casi previsti dagli artt. 13, 14, 15 e 16**

**17.1.** I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal **Concessionario** relativi alla farmacia proseguiranno in capo al **Comune** oppure, se del caso, al **Nuovo Concessionario** dallo stesso designato, purché conclusi nell'effettivo interesse della **Farmacia** e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura. In caso contrario, il **Comune** sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.

**17.2.** I soggetti che al momento della restituzione della **Farmacia** sono dipendenti a tempo indeterminato della stessa proseguiranno il loro rapporto di lavoro con il **nuovo Concessionario**, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.

**17.3.** L'attività dovrà proseguire nei medesimi locali. A tal fine il contratto di locazione degli stessi dovrà prevedere il subentro a favore del **Comune** ovvero del **nuovo Concessionario**.  
*(per il caso in cui aggiudicatario abbia indicato nella propria offerta un locale in proprietà, nel presente contratto andrà prevista la seguente clausola:*

*"il Concessionario si impegna a mettere a disposizione del nuovo concessionario i locali ove si svolge il Servizio")*

**17.4.** All'atto della riconsegna del **Servizio**, il **Concessionario** sarà tenuto a garantire al **Comune**, ovvero, su indicazione del **Comune**, al **Nuovo Concessionario**:

- A che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi; di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
- che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nel libro Unico del Lavoro riferito al **Concessionario**;
- A che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi di diritto maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
- che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi alle trattenute fiscali di legge; che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricole e non vi sono altre forme di retribuzione ☐ particolarmente trattate, oltre a quelle risultanti;
- che non sussistono trattamenti normativi ed economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti con taluni di essi diversa da quella risultante dalla legge e dall'applicazione del contratto collettivo.

### **Art. 18 Cauzione definitiva**

**18.1.** A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente concessione il **Concessionario** costituisce cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione della concessione ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante..... da rinnovarsi anno per anno in concomitanza con il versamento del canone, e rimodulata per tener conto del debito residuo.

**18.2.** In caso di inadempienze od omissioni il **Comune** potrà rivalersi sulla cauzione ai sensi dell'articolo 15).

### **Art. 19 Foro competente**

**19.1.** Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il **Comune** e il **Concessionario** relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questa **concessione** sarà di competenza esclusiva del Foro di

Vicenza.

#### **Art. 20 Norme finali**

**20.1.** Le disposizioni della **Concessione** possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla **Concessione** si applicano le norme del Codice civile.

#### **Art. 21 Elezione di domicilio**

**21.1.** Il **Comune** elegge domicilio in 36035 Marano Vicentino (VI), Piazza Silva n.27

**21.2.** Il **Concessionario** elegge domicilio in .....

#### **22. Spese**

**22.1.** Tutte le spese relative e conseguenti alla **Concessione**, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del Concessionario.

#### **23. Valore della Concessione**

**23.1.** Le parti si danno reciprocamente atto che il valore della presente concessione, ai fini fiscali e di registrazione, è pari ad euro (sarà quantificato esattamente all'atto dell'aggiudicazione).

(firma)

Ai sensi dell'art. 1341 [cod. civ. il](#) Concessionario dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 8, 13, 14, 15, 16 e 17

(firma)